



## COMUNE DI FRONTONE

Provincia di Pesaro e Urbino  
Piazza del Municipio, 19 61040 Frontone  
tel.: 0721/786107 fax: 0721/786154  
PEC: comune.frontone@emarche.it

COD. 41018

### C O P I A DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 16</b> Data <b>30-06-25</b>	Oggetto: <b>DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025 -.</b>
---	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 20:45, convocato nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

TAGNANI DANIELE	Presente	BORGHESI MARIO	Presente
PAVONI ALICE	Presente	OLIVO ERICA	Presente
CENCETTI ENRICO	Presente	VIVANI MATTEO	Assente
ROCCHEGGIANI ALESSIA	Presente	TORAZZI DAVIDE	Presente
VITI CLAUDIO	Assente	BAFFIONI DIEGO	Presente
CASACCIA LETIZIA	Presente		

Presenti n. 9                      Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario D.SSA Briscolini Romina

Il Presidente TAGNANI DANIELE in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CENCETTI ENRICO  
ROCCHEGGIANI ALESSIA  
BAFFIONI DIEGO

## IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

### RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/rif inerente la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei per il periodo 2022-2025;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA;

### RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente”;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
- la deliberazione dell'ARERA n.363/2021/R/rif, ad oggetto: “Approvazione Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio: 2022-2025”;

CONSIDERATO CHE con il MTR-2 si prevede che il Piano Finanziario TARI copra un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, con facoltà per gli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra-periodo, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano. Il MTR-2 prevede inoltre una revisione nel secondo biennio (2024/2025). Tale revisione è stata normata con la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, di aggiornamento biennale (2024/2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e con la deliberazione n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, che approva la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione n. 389/2023/R/RIF. Con la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, chiarendo alcuni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF.

VISTA la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”, con cui ARERA ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta a quanto dovuto per la TARI:

- UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad Euro 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad Euro 1,50 per utenza per anno;

RILEVATO che le predette componenti perequative potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e

dei relativi costi di gestione, nonché con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

CONSIDERATO che, ai sensi della deliberazione n. 386/2023/R/RIF, le componenti perequative in esame non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento TARI, dandone separata evidenza; la deliberazione ARERA stabilisce, altresì, che il Comune provvede al loro riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), oltre che all'addebito ai contribuenti e alla successiva riscossione;

RILEVATO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025, Deliberazione 1<sup>a</sup> aprile 2025 n.133/2025/R/Rif.ARERA, articolo 2, è stata prevista l'istituzione della componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI. In analogia a quanto previsto dai bonus elettrico, gas e idrico l'agevolazione è riconosciuta agli utenti e ai nuclei familiari in condizione di effettivo e documentato disagio sociale, con un ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Tali valori soglia saranno aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con cadenza triennale.

L'agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tassa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare del bonus da erogare all'utente. Il bonus è riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2025 e sarà l'INPS a fornire ai Comuni i dati relativi agli ISEE validi per l'individuazione dei beneficiari;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 01.07.2024 con la quale veniva approvato il PEF per le annualità 2024-2025 e venivano determinate le tariffe per anno 2024;

TENUTO CONTO che il suddetto Piano Finanziario validato da ATO Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di Pesaro e Urbino, per l'anno 2025 ammonta a complessivi € 255.823,37;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che la Legge di conversione (L. 69/2025) del DL n. 25/2025 (cd. Decreto "PA") ha introdotto la proroga straordinaria per l'anno 2025 riguardante l'approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) il cui termine di approvazione è fissato al 30 giugno;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

EVIDENZIATO che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Piano Tariffario TARI per l'anno 2025 allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO opportuno confermare, per la bollettazione, le stesse scadenze fissate per l'anno 2024 come di seguito:

31/07/2025 33,33% e rata unica  
15/09/2025 33,33%  
15/11/2025 33,34% conguaglio;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

Tutto ciò premesso;

#### PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare il Piano Finanziario TARI 2024-2025 approvato con propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 01.07.2024;
- 3) di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025 come riportate nel Piano Tariffario allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- 5) di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2025;
- 6) di applicare a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani le seguenti componenti perequative unitarie in aggiunta a quanto dovuto per la TARI:
  - UR1 pari a € 0,10 per utenza;
  - UR2 pari a € 1,50 per utenza;
  - UR3 pari a € 6,00 per utenza;
- 7) di confermare per le bollette TARI 2025, le stesse scadenze previste per il 2024, come di seguito:
  - 31/07/2025 33,33% e rata unica

- 15/09/2025 33,33%
- 15/11/2025 33,34% conguaglio;

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

### **PROPONE**

Infine di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs..267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra trascritto così come relazionato dal Sindaco Presidente;

DATO ATTO che tale relazione è stata registrata con sistema di trascrizione in simultanea on line che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net" nonché la pubblicazione dello stesso documento audio nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Frontone, dedicato all'archivio delle registrazioni digitali;

DATO ATTO altresì che la sua libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e che la stessa deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella trascrizione integrale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato e di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME ESPRESSO PER APPELLO NOMINALE;

DELIBERA

Di approvare la sopra trascritta proposta di deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE

VISTO l'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;

PROCEDUTO a separata votazione unanime e favorevole espressa nella forma di Legge

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267 del 18.08.2000.

**PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 19 del 19-06-2025

---

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025 -.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO**  
F.to CATENA EMILIANO

=====

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ART.49, D. Lgs.N. 267/2000)**

Visto, si esprime parere favorevole  
e si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art.49,  
del D. Lgs. N. 267/2000 per l'assunzione dell'impegno di spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to CATENA EMILIANO

=====

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to TAGNANI DANIELE

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to D.ssa Briscolini Romina

=====

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21-07-25

**IL INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE**  
F.to Briscolini Romina

=====

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 30-06-2025

**IL INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE**  
F.to Briscolini Romina

=====

E' copia conforme all'originale.  
li,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**